

Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi a titolo gratuito o oneroso per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 240/2010, nei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e corsi di specializzazione (di seguito "corsi di studio").

2. Gli incarichi di cui al comma 1, le cui attività sono comunque misurate in ore di didattica frontale, possono appartenere alle seguenti due tipologie:

- a) Docenza, anche parziale, di modulo curricolare: svolgimento di attività didattica frontale prevista dal programma didattico del modulo, quali lezioni, esercitazioni, seminari, lezioni monografiche, attività di laboratorio. L'incarico può prevedere anche la responsabilità didattica del modulo. Rientra in questa tipologia anche il caso di un intero insegnamento, unimodulare o plurimodulare;
- b) Didattica integrativa: attività didattica frontale svolta in aggiunta a quella prevista dal programma didattico di un modulo curricolare, che non fa parte quindi del programma d'esame del modulo stesso, o riferita ad attività extra-curricolari quali precorsi, corsi di recupero, insegnamenti per percorsi di eccellenza.¹

3. L'attribuzione di incarichi di cui al presente regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso dei ruoli universitari.

Articolo 2 – Soggetti destinatari

1. Possono essere destinatari di incarichi di insegnamento le seguenti tipologie di soggetti:

- 1) Esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a € 40.000 lordi, ovvero dipendenti di altre amministrazioni o enti con i quali esiste specifica convenzione;
- 2) Professori e ricercatori universitari dell'Università di Pisa o di altre università;
- 3) Soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, che non rientrano nelle due tipologie precedenti, in possesso di laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento e preferibilmente di titolo di formazione specialistica post laurea nella materia di durata non inferiore all'anno.

2. Per attività di insegnamento nell'ambito di corsi di studio altamente professionalizzanti, tra cui i corsi di laurea per le professioni sanitarie, i requisiti di cui al punto 3) del comma 1, possono essere sostituiti, nel caso di incarichi a esperti e liberi professionisti, con l'esercizio delle relative mansioni o professioni per non meno di tre anni.

3. Gli incarichi a professori o ricercatori di altre università ovvero a dipendenti di pubbliche amministrazioni, possono essere attribuiti previa acquisizione del nulla osta da parte dell'ateneo o dell'amministrazione dell'ente di appartenenza.

Articolo 3 – Incarichi di insegnamento a titolo gratuito

1. Gli incarichi a titolo gratuito possono essere attribuiti esclusivamente a soggetti di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo 2, comma 1.

2. Nel caso di soggetti di cui al punto 1) dell'articolo 2, comma 1, l'attribuzione avviene mediante contratto stipulato dal rettore, su proposta di una struttura didattica. I contratti hanno la durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni.

3. Nel caso di soggetti di cui al punto 2) dell'articolo 2, comma 1, l'attribuzione avviene con atto del responsabile della struttura didattica proponente, per la durata di un anno accademico.

4. Per ciascuna struttura didattica, i contratti a titolo gratuito non possono superare, nell'anno accademico, il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso la struttura stessa. Su

¹ La definizione di cui alla lettera b) è significativa ai soli fini del presente regolamento e non comprende altre attività di didattica integrativa, quali quelle di supporto alla didattica.

esplicita e motivata richiesta della struttura proponente, il Senato Accademico può prevedere un deroga al suddetto limite, fermo restando il limite del 5% previsto dall'articolo 23, comma 1, della legge 240/2010.

5. Non rientrano nel calcolo del limite di cui al comma 4, gli incarichi a titolo gratuito conferiti a professori e ricercatori dell'Università di Pisa e a soggetti dipendenti da enti pubblici con le quali esiste una specifica convenzione.

Articolo 4 – Incarichi di insegnamento a titolo oneroso

1. Gli incarichi a titolo oneroso per attività di insegnamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1, comma 2, sono attribuiti dal Rettore, su proposta della struttura didattica responsabile del corso di studio, mediante la stipula di contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, con le seguenti modalità:

- a) direttamente a soggetti di cui al punto 1) dell'articolo 2, comma 1;
- b) a soggetti di cui al punto 2) dell'articolo 2, comma 1, previo interpello pubblicato su www.unipi.it. L'interpello può prevedere l'assegnazione prioritaria a professori e ricercatori dell'Università di Pisa, purché in regime di impegno a tempo pieno, ad eccezione di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo;
- c) a soggetti di cui al punto 3) dell'articolo 2, comma 1, previa valutazione comparativa susseguente ad una selezione pubblica. La struttura proponente dovrà fornire adeguata motivazione della specifica esigenza didattica sottostante.

2. Gli incarichi a titolo oneroso a professori o ricercatori dell'Università di Pisa che non afferiscono alla struttura proponente possono essere attribuiti previa acquisizione del nulla osta da parte della struttura di afferenza dell'affidatario.

Articolo 5 – Trattamento economico per incarichi a titolo oneroso

1. La retribuzione per incarichi di insegnamento a titolo oneroso è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- 1) per incarichi di cui alla lettera a) dell'articolo 4, comma 1, vengono stabiliti compensi orari minimi e massimi, ovvero compensi forfettari per fasce di impegno orario;
- 2) per incarichi di cui alla lettera b) dell'articolo 4, comma 1, vengono stabiliti compensi orari minimi e massimi, ovvero compensi forfettari per fasce di impegno orario. Qualora l'affidatario dell'incarico sia un professore di ruolo dell'Università di Pisa il cui carico didattico istituzionale non raggiunga l'impegno orario massimo di didattica frontale istituzionalmente attribuibile², la retribuzione verrà calcolata al netto della differenza tra tale impegno massimo ed il numero di ore attribuite al professore come carico didattico istituzionale. Qualora l'incarico sia riferito ad attività di cui la lettera a) dell'articolo 1, comma 2, e l'affidatario sia un ricercatore a tempo indeterminato dell'Università di Pisa, la retribuzione prevista dall'incarico è da intendersi come retribuzione aggiuntiva ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della Legge 240/2010;
- 3) per incarichi di insegnamento di cui alla lettera c) dell'articolo 4, comma 1, il trattamento economico è determinato sulla base di quanto stabilito con Decreto del Ministro di cui all'articolo 23, comma 2, della Legge 240/2010.

Articolo 6 – Procedure per il conferimento degli incarichi

1. In sede di programmazione didattica, le strutture stabiliscono annualmente le attività didattiche da attivare per i corsi di studio e le relative coperture, mediante attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori di ruolo. La necessità di ricorrere ad incarichi di insegnamento di cui al presente regolamento deve essere adeguatamente motivata.

2. Per ciascuna attività oggetto di un incarico:

- è possibile ricorrere ad un bando per l'attribuzione di incarico a titolo oneroso, di cui all'articolo 7, solo dopo aver verificato l'impossibilità di attribuzione diretta di incarico a titolo oneroso mediante interpello di cui alla lettera b) dell'articolo 4, comma 1;

² attualmente fissata a 120 ore

- è possibile ricorrere ad un interpello per incarico a titolo oneroso solo dopo aver verificato l'impossibilità di attribuzione diretta di incarico gratuito di cui all'articolo 3.

3. Per attività di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 2, gli incarichi a titolo oneroso possono essere attribuiti solo se l'insegnamento a cui si riferisce l'incarico è di necessaria attivazione per il corso di studio. Per insegnamento di necessaria attivazione si intende un insegnamento obbligatorio o un insegnamento facente parte di una rosa a scelta, la quale altrimenti rimarrebbe interamente scoperta. Eventuali deroghe sono concesse dal Senato Accademico su motivata richiesta della struttura proponente.

4. Per attività di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 2, possono, di norma, essere attribuiti incarichi a titolo gratuito a ricercatori di ruolo a tempo indeterminato dell'Università di Pisa, solo se l'insegnamento a cui si riferisce l'incarico non è di necessaria attivazione per il corso di studio.

5. Per attività di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 2, può essere attribuito un incarico a titolo oneroso a un professore di ruolo dell'Università di Pisa, solo se il carico didattico istituzionale dell'affidatario prevede un impegno orario di didattica frontale su corsi di necessaria attivazione pari almeno all'impegno orario oggetto dell'incarico.

6. Possono essere esclusi dai criteri precedenti le attribuzioni dirette di incarichi a titolo oneroso ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, di cui alla lettera 1 dell'articolo 2, comma 1, su adeguata motivazione della struttura proponente.

Articolo 7 – Bandi per l'attribuzione di incarichi a titolo oneroso

1. Per gli incarichi di cui alla lettera c) dell'articolo 4, comma 1, il Rettore emana i relativi bandi di selezione. Nei bandi è indicato il contenuto dell'incarico, il numero di ore, i requisiti di ammissione, la specifica professionalità preferenziale richiesta per il suo espletamento, il compenso orario, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri e le modalità per la valutazione comparativa dei candidati. Nel caso di incarico di docenza, il bando deve prevedere espressamente l'obbligo di svolgere tutti gli appelli di esame previsti dalla programmazione didattica annuale, ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo. Il bando è pubblicato su www.unipi.it

2. Nella valutazione comparativa il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione del contratto.

3. Il consiglio della struttura proponente il bando, procede alla valutazione comparativa dei candidati ammessi, con riferimento alla materia di insegnamento bandita, sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione di pregresse esperienze didattiche;

b) esame della produzione scientifica;

c) ponderazione dei titoli di formazione post-laurea, di soggiorni di studio in Italia o all'estero, di tirocini, di borse di studio o di ricerca, di iscrizione ad albi professionali e di durata dell'attività libero-professionale o di servizio;

d) valutazione di eventuale colloquio.

I predetti criteri devono essere utilizzati anche in caso di candidatura unica a fini idoneativi.

4. Al termine della valutazione, le proposte di conferimento vengono trasmesse ai competenti uffici dell'Ateneo e la conseguente attribuzione è disposta, previo esame dei requisiti di regolarità, con decreto rettorale, anche collettivo. Sulla base di tale decreto i responsabili delle strutture conferiscono gli incarichi.

Articolo 8 – Diritti e doveri dei titolari di incarico

1. I soggetti incaricati sono tenuti ad adempiere puntualmente agli obblighi previsti nel Regolamento didattico di Ateneo, con particolare riferimento allo svolgimento di funzioni didattiche, alla partecipazione agli esami di profitto laddove previsti, alla compilazione del registro delle attività svolte e al ricevimento studenti.

2. I soggetti titolari dell'incarico, sia a titolo oneroso che gratuito, si avvalgono delle risorse strumentali dell'Ateneo ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'incarico stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura di riferimento.

Articolo 9 – Conferimento diretto per chiara fama

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, il Rettore può attribuire incarichi di insegnamento a titolo oneroso per attività di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 2, a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, su proposta del consiglio di amministrazione e della struttura didattica responsabile del corso di studio, previo parere del senato accademico e pubblicazione del curriculum del candidato su www.unipi.it.

2. Il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni.

3. I contratti di cui al presente articolo hanno la durata di un anno accademico e sono rinnovabili per un periodo di tre anni consecutivi.

Articolo 10 – Norme transitorie e finali

1. Per l'anno accademico 2011/12 e fino all'entrata in vigore dello Statuto dell'Università di Pisa modificato ai sensi della Legge 240/2010, il presente regolamento non si applica per l'attribuzione di incarichi per attività di insegnamento nell'ambito dei dottorati di ricerca.

2. Fino all'entrata in vigore dello Statuto dell'Università di Pisa modificato ai sensi della Legge 240/2010, si intende che le strutture didattiche di riferimento per i corsi di studio sono le Facoltà.